



Approfondimenti

IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRAP E LA SOGGETTIVITÀ PASSIVA

Con l'approssimarsi della scadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte per il periodo 2016, scadente il prossimo 30 novembre, avvertiamo che vi possono essere delle novità in materia di Irap. Si tratta, come accaduto frequentemente negli ultimi anni, di seguire l'evoluzione giurisprudenziale della Cassazione in tema di soggettività passiva del tributo.

Le possibili situazioni e le ricadute

Infatti, negli ultimi mesi sono state analizzate alcune situazioni che potrebbero interessare.

In particolare, potrebbe accadere che:

- alcune posizioni siano da escludere dal tributo, con la conseguenza che non si dovrà effettuare alcun versamento in acconto, oltre a procedere al recupero di quanto già versato nel passato;
- alcune posizioni siano da assoggettare al tributo, con la conseguenza che si dovrà effettuare il versamento ed eventualmente pensare a come rimediare ad omissioni passate;
- alcune posizioni siano ancora incerte, con la conseguenza che conviene effettuare i versamenti (cautelativamente) e procedere poi ad una istanza di rimborso.

Il messaggio consolidato (da applicare alla specifica realtà)

Già da tempo, la Cassazione (sentenza n. 3676/2007) aveva affermato che il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività di lavoro autonomo sussiste tutte le volte in cui il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo la comune esperienza, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione;
- oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (presenza di dipendenti, collaboratori o soggetti esterni con partita Iva che apportino in modo continuativo un contributo nello svolgimento di incombenze tipiche dell'attività).

I medesimi principi sono poi stati estesi anche alle imprese individuali, mentre si considerano sempre soggetti a Irap gli imponibili prodotti dalle società commerciali e dagli enti collettivi per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, come gli studi associati (Cassazione n. 7291/2016).

Aderente a:



Le casistiche più recenti

Nella tabella che segue indichiamo le più recenti evoluzioni della Cassazione che possono aiutare a risolvere le casistiche pratiche.

Ammontare dei compensi percepiti	Cassazione n. 547/2016 e n. 4929/2012 L'ammontare dei compensi percepiti da un lavoratore autonomo è di per sé irrilevante ai fini della soggettività passiva. Pertanto, in mancanza degli altri elementi non si deve versare il tributo.	No Irap
Compensi erogati (con fattura) a soggetti terzi	Cassazione n. 20610/2016 Eventuali compensi corrisposti a terzi soggetti non inseriti nella struttura organizzativa e in modo non continuativo non configurano autonoma organizzazione	No Irap
Compensi corrisposti ad altro medico per le sostituzioni	Cassazione n. 18730/2016 Il fatto che un medico corrisponda compensi ad un collega che effettui le sostituzioni nel periodo di ferie o di malattia non configura autonoma organizzazione	No Irap
Ammessa la presenza di un dipendente esecutivo	Cassazione SS.UU. n. 9451/2016 La presenza di un solo dipendente che svolga funzioni meramente esecutive non configura autonoma organizzazione (tipico caso il medico o l'avvocato con la segretaria)	No Irap
Ingente valore di beni strumentali	Cassazione n. 17671/2016 Il valore elevato dei beni strumentali non determina automaticamente l'assoggettamento a Irap, se tali beni risultano indispensabili per lo svolgimento dell'attività	No Irap
Presenza di collaboratore familiare (caso dubbio)	Cassazione n. 12616/2016, n. 22628/2014, n. 1537/2014, n. 10777/2013 La presenza di collaboratore familiare determina automaticamente l'assoggettamento a Irap Cassazione n. 17429/2016 La presenza di collaboratore familiare determina l'assoggettamento a Irap solo se le funzioni svolte da detto collaboratore eccedono quelle di un dipendente che svolge funzioni di supporto o meramente esecutive	Da verificare caso per caso
Compensi per cariche di amministratore e sindaco di società	Cassazione n. 19327/2016 Ove il professionista appartenga ad uno studio associato ma svolga i predetti incarichi in modo autonomo con propria partita Iva, non risulta dovuta l'Irap con la posizione individuale, ovviamente in assenza degli altri elementi Cassazione n. 3434/2012 Ove un professionista svolga, con autonoma organizzazione, attività professionali ordinarie e attività relative ad incarichi per consigli di amministrazione e collegi sindacali, può non pagare Irap sui compensi relativi a tali ultime funzioni, solo	Da verificare caso per caso



	qualora sia in grado di dimostrare che le medesime sono svolte senza avvalersi dell'apporto della struttura e si possano scorporare rispetto agli altri compensi	
--	--	--

Brescia, 24 novembre 2016

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it